



## Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

### Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, attiva dal 2009 presso l'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto d'Ateneo e dell'art. 18 del Regolamento generale.
2. La Scuola si raccorda di norma al Dipartimento al quale afferiscono i corsi di Archeologia, in seno alla Facoltà di Studi Umanistici; tale Dipartimento ha anche funzioni di sede amministrativa. Gli altri Dipartimenti nei quali siano attivi insegnamenti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa della Scuola e che partecipano con il personale docente al funzionamento della Scuola risultano consociati al Dipartimento referente.
3. Finalità della Scuola è quella di formare specialisti che abbiano uno specifico profilo professionale nel campo della gestione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico e che siano in grado di operare con funzioni di elevata professionalità in strutture pubbliche e/o private. L'offerta didattica è formulata specificatamente per il livello III di formazione (D.M. n. 244, del 20 maggio 2019).
3. Il Diploma della Scuola apre l'accesso ai concorsi per posti di Funzionario presso le Soprintendenze e/o presso altri Enti Pubblici, nonché alle gare d'appalto per la valutazione archeologica, ai sensi della Legge 63/2008 e costituisce un requisito di alta qualificazione anche nel caso di accesso a Enti, Fondazioni e/o Musei privati.

### Articolo 2 - Organi

1. Sono organi della Scuola: il Consiglio e il Direttore.
2. Il **Consiglio** della Scuola è composto dai professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Milano titolari degli insegnamenti e dai professori a contratto o in affidamento (gratuito o retribuito) ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola, e da un rappresentante per anno di corso. La partecipazione al Consiglio dei docenti a contratto o in affidamento riguarda l'anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Partecipano al Consiglio anche i-rappresentanti degli specializzandi. All'inizio di ogni anno di corso dagli specializzandi iscritti al I anno eleggono un rappresentante che rimane in carica per i due anni della Scuola.
3. Il **Direttore** ha la responsabilità del coordinamento funzionale della Scuola. E' nominato dal Rettore fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle prescrizioni stabilite dalla normativa per la specifica tipologia della Scuola, su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e agli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento referente principale e dai Consigli dei Dipartimenti associati; dura in carica tre anni e di norma non è immediatamente confermabile più di una volta.



4. Il direttore **nomina un Segretario** per le attività di verbalizzazione e **può nominare un Vice-Direttore** che lo assista nella gestione delle attività di coordinamento e in caso di assenza ne faccia le veci.
5. Il **Consiglio** propone ogni anno ai Consigli dei Dipartimenti di appartenenza i fabbisogni formativi, inclusi la programmazione didattica, la designazione dei docenti, anche nell'ambito dei tirocini, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti, la valutazione dei piani di studio. Se le proposte riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito ovvero retribuito, esse sono sottoposte all'approvazione del Consiglio del Dipartimento referente, o comunque responsabile della Scuola, perché provveda ai relativi bandi, nell'ambito e nei limiti delle risorse a ciò disponibili. Compete al Consiglio del Dipartimento referente anche approvare ogni anno il piano didattico della Scuola.
6. Il **Consiglio** si riunisce almeno due volte all'anno, a seguito di formale convocazione del Direttore, trasmessa via email e corredata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
7. Il Direttore e il Segretario redigono e sottoscrivono il verbale, previo invio a tutti i membri del Consiglio, per informare gli assenti e per le eventuali revisioni. Il verbale viene trasmesso al Consiglio di Dipartimento, che ne delibera l'approvazione.

### **Articolo 3 - Indirizzi**

1. La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi di Milano è articolata in quattro diversi indirizzi: Archeologia classica (10 posti), Archeologia preistorica e protostorica (10 posti), Archeologia Orientale (10 posti), Archeologia Tardo antica e Medievale (10 posti), per un totale di 40 posti ogni anno. L'attivazione degli indirizzi viene deliberata ogni anno dal Consiglio della Scuola.

### **Articolo 4 - Ammissione**

1. Si accede alla Scuola mediante concorso di ammissione per titoli ed esami il cui bando è pubblicato in tempo utile per il successivo anno accademico sul portale istituzionale dell'Ateneo e sul sito web della Scuola. Le norme di ammissione e le modalità delle prove sono esplicitate nel bando, redatto ogni anno dagli Uffici competenti e sottoposto al Direttore e al Consiglio della Scuola. Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile delle Segreterie Studenti che ne firma la determina.

2. Il Consiglio della Scuola ha ogni anno il compito di proporre al Dipartimento referente principale – al fine dell'adozione della deliberazione relativa al bando di ammissione alla Scuola - la composizione della Commissione (5 membri, più almeno 1 supplente), gli indirizzi attivati e il conseguente numero dei posti, le date e il luogo del concorso, i titoli che vengono valutati e la modalità delle prove. La Commissione provvede alla redazione del verbale del concorso e al suo invio agli Uffici competenti per i dovuti controlli amministrativi.

### **Articolo 5 - Percorso formativo**

1. Il percorso formativo è articolato in due anni di corso e organizzato in Ambiti, secondo le disposizioni del D.M. 31 gennaio 2006 (vd. Allegato n. 1). In conformità al D.M. 2006, durante i due anni gli specializzandi devono conseguire 120 CFU, dei quali 70 CFU di frequenza ai corsi (ciascun corso equivale a 5 CFU), 30 CFU di tirocini (ciascun tirocinio equivale a 10 CFU) e 20 CFU per la prova finale di Diploma. È facoltà degli specializzandi conseguire CFU sovrannumerari.



2. Ciascun corso, salvo diverse e specifiche esigenze didattiche ~~che saranno~~ espresse dai docenti e valutate in Consiglio, corrisponde a 30 ore di cui almeno 20 di didattica frontale e porta all'acquisizione di 5 CFU.
3. Integrano le attività formative conferenze, seminari e viaggi di istruzione che saranno proposti e progettati dal Consiglio e organizzati nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili.
4. Il programma didattico della Scuola comporta anche la partecipazione di docenti e specialisti esterni all'Ateneo. I docenti dei corsi attivati potranno quindi proporre conferenze, seminari, eventi o convegni legati ai corsi attivati. Sentito il parere favorevole del Direttore e nei limiti delle risorse disponibili, ai relatori esterni sarà corrisposto un gettone di presenza. Gli aspetti organizzativi saranno a cura dei docenti proponenti.
5. I tirocini o stage costituiscono un'attività obbligatoria del Piano Formativo e sono coordinati da un docente della Scuola incaricato dal Consiglio come referente per tali attività; consistono in un minimo di tre attività, ciascuna corrispondente a 10 CFU. Tali tirocini possono consistere in attività di scavo archeologico promosse dall'Ateneo e/o da altri soggetti (in questo caso previa approvazione da parte del docente referente per le attività di tirocinio), attività di diagnostica laboratoriale e di catalogazione di reperti, di allestimenti museali, di ricerche di archivio e altro, svolte sia nell'ambito delle attività promosse dall'Ateneo, sia in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati impegnati nella ricerca, tutela e valorizzazione dei Beni Archeologici (Soprintendenze, Musei, Fondazioni), con i quali sia stata stipulata una apposita Convenzione. Le attività di tirocinio non devono essere retribuite e possono essere liberamente scelte dallo specializzando tra quelle messe a disposizione dalla Scuola presso gli enti e gli istituti con cui è già in atto una convenzione. Ogni specializzando può tuttavia farsi promotore di ulteriori accordi di convenzione con altri Enti preposti alla tutela, valorizzazione, promozione della ricerca scientifica sui beni culturali, che saranno discussi e concordati con il docente della Scuola referente per le attività di tirocinio. Sarà cura dello specializzando prendere contatto, oltre che con il docente referente per le attività di tirocinio, con l'Ufficio Stage e Tirocini dell'Università (COSP) e concordare le modalità di stipula delle Convenzioni tra l'Ateneo e le Istituzioni presso le quali verrà svolto il tirocinio esterno. Al termine delle attività, i docenti, i funzionari e i responsabili dei tirocini, interni ed esterni, sono tenuti a verificare il lavoro svolto e le competenze acquisite dagli specializzandi e a produrre un attestato con dichiarazione esplicita delle attività e mansioni svolte dal tirocinante.
6. Alla fine di ogni anno gli specializzandi sostengono, nell'ambito di ogni corso seguito, un esame con i singoli docenti; ogni docente trasmette al Direttore l'elenco degli specializzandi che hanno frequentato il suo corso con i relativi voti conseguiti, espressi in trentesimi. In data da definirsi, dal 1 al 15 giugno e dal 1 al 15 ottobre di ogni anno, si tiene la sessione dell'esame di profitto, che prevede la verbalizzazione di un unico voto, in trentesimi, costituito dalla media dei voti degli esami conseguiti nei singoli corsi. La Commissione dell'esame di profitto è composta dal Direttore e da altri due o più docenti scelti tra i membri del Consiglio della Scuola che hanno svolto i corsi nell'A.A. di riferimento. Gli specializzandi che hanno terminato il II anno devono presentare anche gli attestati dei tirocini svolti (almeno 3 attestati sui due anni) per conseguire i relativi 30 CFU, che verranno anch'essi verbalizzati.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria; sono ammesse assenze che non superino il 30% del monte orario complessivo previsto per i singoli insegnamenti (21 ore di presenza, 9 di assenza).



Il Consiglio si riserva di valutare di volta in volta eventuali episodi di assenza e di giustificarli se maturati per seri e documentati motivi.

8. Gli specializzandi sono tenuti a frequentare almeno 7 corsi all'anno, quindi 14 nel corso dei due anni; ogni anno, alla fine dei corsi, dovranno produrre in duplice copia un piano di studi con l'indicazione dei corsi seguiti: una copia verrà archiviata dal Direttore; una copia viene allegata al Registro sul quale viene verbalizzato l'esame di profitto, per il riscontro da parte dell'Ufficio competente.

9. È consentito, previa delibera del Consiglio della Scuola, che gli specializzandi già ammessi ai corsi, 'congelino' il loro percorso, ma solo, a norma di Ateneo, nel caso di Dottorato o maternità.

10. Lo specializzando non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso, e in particolare:

– lo specializzando iscritto al primo anno che non maturi almeno 35 CFU relativi agli esami/attività didattiche del primo anno entro il 30 di settembre, oppure che non abbia potuto frequentare una o più delle discipline/attività didattiche previste nel primo anno, deve iscriversi, per l'anno accademico successivo, al ripetente del primo anno;

– lo specializzando iscritto al secondo anno che non riesca a conseguire il diploma entro l'anno accademico di riferimento, ovvero non abbia potuto frequentare una o più delle discipline/attività didattiche previste nel secondo anno, dovrà iscriversi, per l'anno accademico successivo, al ripetente del secondo anno.

## **Articolo 6 - Prova finale e diploma**

1. Alla fine dei due anni di corso gli specializzandi che avranno conseguito i 100 CFU previsti tra corsi e tirocini potranno sostenere l'esame finale, con il quale conseguiranno 20 CFU e otterranno il Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici.

2. Il calendario degli esami di Diploma prevede una seduta in ognuna delle 3 sessioni di seguito indicate:

Sessione estiva: dal 1 al 15 luglio;

Sessione autunnale: dall'1 al 15 novembre;

Sessione straordinaria: dall'1 al 15 marzo.

Le date degli esami di Diploma saranno stabilite dal Consiglio dei docenti e pubblicate sul sito web della Scuola.

3. Per sostenere l'esame di Diploma è richiesta una comunicazione formale dello specializzando al Direttore della Scuola, vale a dire la trasmissione, attraverso posta elettronica, del modulo di iscrizione al Diploma, entro e non oltre 2 mesi prima della sessione di diploma stabilita.

4. L'esame di Diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto, che dimostri la preparazione scientifica e l'inclinazione alla ricerca del candidato, nonché le capacità operative collegate alle specifiche professionalità ed è valutato da una specifica commissione.

5. La commissione dell'esame di Diploma è nominata dal Direttore della Scuola ed è composta da non meno di 5 docenti facenti parte del Consiglio della Scuola. I relatori sono di norma i



docenti titolari di insegnamento all'interno della Scuola; i correlatori possono essere sia docenti interni, sia archeologi esterni (funzionari di Soprintendenze e/o Musei, studiosi di chiara fama).

6. Ai fini del superamento dell'esame per il Diploma di Specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a valutazione unanime della Commissione. Lo specializzando può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello specializzando o di estranei.

7. Lo svolgimento dell'esame finale di Specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

## **Articolo 7 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento è predisposto dal Consiglio della Scuola, approvato dal Consiglio del

Dipartimento referente principale e deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Modifiche al presente Regolamento possono essere richieste esclusivamente dai membri del Consiglio della Scuola e seguono lo stesso iter di cui al comma 1.

3. Il Regolamento entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ateneo.